

**CONFERENZA
DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI**

**Bruxelles, 14 maggio 2012
(OR. en)**

CIG 1/12

Oggetto: Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona

PROTOCOLLO
CONCERNENTE LE PREOCCUPAZIONI DEL POPOLO IRLANDESE
RELATIVE AL TRATTATO DI LISBONA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

denominati "LE ALTE PARTI CONTRAENTI",

RICORDANDO la decisione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona,

RICORDANDO la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, secondo la quale, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni di detta decisione in un protocollo da accludere, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

CONSTATANDO la firma da parte delle Alte parti contraenti del trattato tra le Alte parti contraenti e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

TITOLO I

DIRITTO ALLA VITA, ALLA FAMIGLIA E ALL'ISTRUZIONE

ARTICOLO 1

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona che attribuisce uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o disposizione di tale trattato riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita di cui all'articolo 40.3.1, 40.3.2 e 40.3.3, della protezione della famiglia di cui all'articolo 41 e della tutela dei diritti in materia di istruzione di cui agli articoli 42, 44.2.4 e 44.2.5 della Costituzione irlandese.

TITOLO II

FISCALITÀ

ARTICOLO 2

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalità.

TITOLO III

SICUREZZA E DIFESA

ARTICOLO 3

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

La politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Essa non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, compresa l'Irlanda, né gli obblighi di alcuno Stato membro.

Il trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la politica tradizionale di neutralità militare dell'Irlanda.

Spetterà agli Stati membri - compresa l'Irlanda che agirà in uno spirito di solidarietà e senza pregiudicare la sua tradizionale politica di neutralità militare - determinare la natura dell'aiuto o dell'assistenza da prestare ad uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o subisca un'aggressione armata nel suo territorio.

Qualsiasi decisione per giungere ad una difesa comune richiederà una decisione unanime del Consiglio europeo. Spetterebbe agli Stati membri, compresa l'Irlanda, decidere, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona e alle loro rispettive norme costituzionali, se adottare o meno una difesa comune.

Nessuna disposizione del presente titolo condiziona o pregiudica la posizione o la politica di qualsiasi altro Stato membro in materia di sicurezza e di difesa.

Spetta altresì a ciascuno Stato membro decidere, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona e ad eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare alla cooperazione strutturata permanente o all'Agenzia europea per la difesa.

Il trattato di Lisbona non prevede la creazione di un esercito europeo né la coscrizione per una qualsiasi formazione militare.

Esso non pregiudica il diritto dell'Irlanda o di qualsiasi altro Stato membro di determinare la natura e il volume delle proprie spese di difesa e sicurezza e la natura delle proprie capacità di difesa.

Spetterà all'Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro decidere, conformemente alle eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare o meno ad un'operazione militare.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 4

Il presente protocollo rimarrà aperto alla firma delle Alte parti contraenti fino al 30 giugno 2012.

Il presente protocollo sarà ratificato dalle Alte parti contraenti e dalla Repubblica di Croazia nel caso in cui il presente protocollo non sia entrato in vigore entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entrerà in vigore, se possibile, il 30 giugno 2013, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procederà per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.

Non appena la Repubblica di Croazia sarà vincolata dal presente protocollo a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, il testo croato del presente protocollo, che fa ugualmente fede come i testi di cui al primo comma, sarà del pari depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì sedici maggio duemiladodici